

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6000 del 19/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CLUB HOUSE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Roma, Via Condotti n. 71. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di elementi di arredo sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi dal n. 4 al n. 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6241 del 19/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CLUB HOUSE ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Roma, Via Condotti n. 71. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di elementi di arredo sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi dal n. 4 al n. 18.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 10/07/2018, acquisita al Prot. Com.le 60954 e da Arpae al PGFC/2018/11196 del 12/07/2018, da **CLUB HOUSE ITALIA S.p.A.** nella persona del Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Roma, Via Condotti n. 71, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione e commercializzazione di elementi di arredo sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi dal n. 4 al n. 18, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 64568 del

20/07/2018, acquisito al PGFC/2018/11645, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 70028 del 08/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12700, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che in data 10/08/2018 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PGFC/2018/13321-13335 del 24/08/2018;

Atteso che in data 31/08/2018 ed in data 18/10/2018 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita rispettivamente ai PGFC/2018/13948 – 18005;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Nulla osta acustico ex art. 8 L.447/1995: Atto Prot. Com.le 99766 del 16/11/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/19529, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/10/2018, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: "(...) **Visto** che con nota prot. n. 67782 del 31/07/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/12147 del 31/07/18, il Comune di Forlì ha trasmesso il proprio parere nel quale *"si attesta la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 150 part. 1.126; per l'attività svolta dalla ditta richiedente"*;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/12930 del 23/10/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Visto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0269368/P del 25/10/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/18347 del 25/10/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale *"si esprime parere favorevole per quanto di competenza"*;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CLUB HOUSE ITALIA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CLUB HOUSE ITALIA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04223370372) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Roma, Via Condotti n. 71, **per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di elementi di arredo sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi dal n. 4 al n. 18.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Società CLUB HOUSE ITALIA spa ha presentato in data 10/07/18 l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativa all'attività di produzione e commercializzazione di elementi di arredo, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il SUAP del Comune di Forlì, con nota Prot. Gen. n. 64568 del 20/07/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/11645, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/11637 del 20/07/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/11640 del 20/07/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 67782 del 31/07/18, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2018/12147 del 31/07/18, il Comune di Forlì ha trasmesso il proprio parere nel quale *“si attesta la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 150 part. 1.126; per l'attività svolta dalla ditta richiedente”*.

Con nota PGFC/2018/12930 del 23/10/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 (E1A e E1B) STAMPAGGIO - Il processo lavorativo che avviene in tale punto di emissione consiste nelle seguenti fasi: prima vengono preparati gli stampi poi avviene l'applicazione a spruzzo del distaccante, e dopo aver posizionato l'ugello si effettua erogazione del poliuretano all'interno dello stampo, così avviene la schiumatura del poliuretano. Al termine di tale operazione, dopo la maturazione del polimero, si apre lo stampo e si toglie il semilavorato così ottenuto. A servizio dell'attività descritta vi è una parete aspirante asservita a una condotta con portata di 25.250 mc/h, che viene sdoppiata al tetto in due emissioni denominate E1A, e E1B per consentire il passaggio delle canne di esalazione attraverso gli shed della struttura di copertura. Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/b al punto 4.5.17 “dove si fissano i valori limite per le sostanze organiche volatili 200 mg/Nmc e per gli isocianati 5 mg/Nmc, ma non è compresa nella DGR 1769/2010 e s.m.i. . Oltre all'attività descritta, di fronte alla parete aspirante è saltuariamente svolta anche l'attività di “adesivo dopo cera” consistente, per un solo specifico modello di prodotto finito, nell'applicazione di una mano di una soluzione acquosa non classificata pericolosa denominata adesivo dopo cera sopra al fusto di poliuretano espanso. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Segue Tabella di riferimento: Emissione E1A E1B

Caratteristiche punti di emissione	
Portata massima	12.625 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	8 h al giorno per 5 gg./sett.
Impianti di abbattimento	Filtro a cartucce a carbone
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili	200 mg/Nmc
Isocianati	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

Dalla scheda dell'impianto di adsorbimento del carbone attivo e dalle integrazioni presentate si evidenzia che la capacità di adsorbimento di tali carboni è del 15% in peso quindi la ditta ha proposto una modalità operativa per determinare la frequenza di sostituzione di tali carboni, che comunque non deve superare la frequenza di sostituzione annuale come indicato dallo stesso produttore. In conclusione, si valuta che la Ditta debba:

- effettuare la messa a regime dei nuovi punti di emissione denominati E1A ed E1B;
- rispettare i valori limiti autorizzati, con obbligo del monitoraggio annuale dei punti di emissione E1A ed E1B;
- per il primo anno dalla data di messa a regime la Ditta dovrà procedere alla misurazione del peso di almeno due cartucce per verificare l'idonea frequenza di sostituzione dell'intero blocco. Il resoconto di tale attività dovrà essere riportato in una Relazione tecnica da conservarsi a disposizione dell'Autorità di controllo;
- la sostituzione dei carboni attivi deve avvenire in modo da assicurare la presenza di capacità di assorbimento (non deve essere superato il peso del carbone fornito + il 15%) e comunque almeno una volta all'anno.

EMISSIONE E2 FRESATURA - Nella emissione E2, vi è un tavolo aspirante dove avviene sbavatura (fresatura). Tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/b al punto 4.5.21 " dove si fissano i valori limite per le sostanze organiche volatili 500 mg/Nmc e per le polveri totali 20 mg/Nmc , ed è compresa per quanto riguarda le polveri totali nella DGR 1769/2010 punto 4.4B punto 8 e smi dove viene fissato il limite pari a 10 mg/Nmc. Le polveri aspirate sono separate con filtro a cartucce e a pulizia pneumatica automatica dotato di pressostato differenziale. Quindi si confermano i limiti dei Criteri CRIAER salvo che per le polveri per le quali si propone il limite più restrittivo di 10 mg/Nmc con l'obbligo di mantenere la compilazione mensile di un registro con pagine bollate relative al controllo effettuato sul filtro attraverso la lettura del pressostato. Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti:

Segue Tabella di riferimento: Emissione E2

Caratteristiche punti di emissione	
Portata massima	7.000 Nmc/h
Altezza	9,5 m
Durata	5/6 h al giorno per 5 gg./sett.
Impianti di abbattimento	Filtro a cartucce con pressostato
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche	500 mg/Nmc
Polveri totali	10 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo punto di emissione denominato E2;
- rispettare i valori limiti già autorizzati, con obbligo del monitoraggio annuale sul punto di emissione E2 per le sostanze organiche mentre per le polveri totali annotare mensilmente il controllo del pressostato in apposito registro.

IMPIANTO TERMICO E3 – Potenza termica nominale 500 kW. Combustibile (metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

In relazione alla proposta, contenuta nella relazione tecnica sopra riportata, di stabilire per l'emissione E2 l'obbligo della compilazione mensile di un registro con pagine bollate relative alle ispezioni da effettuare sul filtro dotato di pressostato differenziale, evidenziato che il punto 8.1 della DGR 960/99 considera tale adempimento come una modalità facoltativa in sostituzione del monitoraggio periodico annuale degli inquinanti al camino, con mail del 24/10/18 acquisita al prot. PGFC/2018/18295 la Ditta ha comunicato, come integrazione volontaria, che preferisce effettuare i monitoraggi periodici della emissione E2 anche per l'inquinante "polveri totali".

Il Responsabile dell'endoprocedimento, con riferimento alla relazione tecnica e alla integrazione volontaria sopra riportate, ritiene opportuno precisare quanto di seguito indicato:

- la centrale termica utilizzata per la climatizzazione invernale, di cui alla emissione E3, è servita da n. 2 caldaie Viessmann di potenza termica al focolare di 500 kW cadauna, pertanto avendo potenza termica nominale complessiva pari a 1 MW trattasi di un "medio impianto termico civile" e come tale non è oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 ma soggetto alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del Dlgs 152/06 ed in particolare a quanto stabilito dall'art. 284 per i medi impianti termici civili;
- per quanto concerne l'inquinante "polveri totali" nella emissione E2, pur essendo presente un filtro rispondente ai criteri della migliore tecnologia con pressostato differenziale, la Ditta ha deciso di non avvalersi di quanto disposto al punto 8.1 della DGR 960/99 (registro manutenzioni filtro in sostituzione dei monitoraggi periodici), pertanto si prescrive l'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0269368/P del 25/10/2018, acquisita al protocollo di Arpa PGFC/2018/18347 del 25/10/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale *"si esprime parere favorevole per quanto di competenza"*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Forlì in data 10/07/2018 P.G.N. 60954, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – N. 2 CALDAIE CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (500 kW cad., a metano) relativa ad un "medio impianto termico civile" (potenza termica nominale pari a 1 MW) soggetto alle disposizioni del Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non soggetto alla presente autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di elementi di

arredo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1A – CABINA DI ASPIRAZIONE EN/S610C-CE

EMISSIONE N. 1B – CABINA DI ASPIRAZIONE EN/S610C-CE

Schiumatura poliuretano/applicazione a spruzzo del distaccante

Impianto di abbattimento: filtro inerziale, filtro a carboni attivi con pressostato differenziale

Portata massima	12.700	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili	200	mg/Nmc
di cui Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – TAVOLO ASPIRANTE PER FRESATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	500	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per le “Sostanze organiche volatili” è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI CEN/TS 13649:2015). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1A, 1B e 2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1A, 1B e 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1A, 1B e 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica

Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1A, 1B e 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA Dott. Mercatali;

Visto il parere favorevole di Arpae – Distretto di Forlì pervenuto in data 06/11/2018 P.G. 0095952;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.